

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Reggio Calabria

Data: 15/12/2006

Numero: 321

Fonti: Guida al diritto 2007, 18, 99 (s.m)

Classificazioni: MISURE DI PREVENZIONE - Pericolosità

In tema di misure di prevenzione personali disposte ai sensi della l. 31 maggio 1965 n. 575, il requisito dell'attualità della pericolosità deve considerarsi necessariamente implicito nella riconosciuta appartenenza del soggetto proposto a una consorteria mafiosa. La presunzione di mancato recesso dall'organizzazione opera nei confronti di coloro che sono stati riconosciuti quali associati, e può essere vinta solo da prove contrarie che dimostrino o il venir meno della stessa associazione o il distacco del soggetto dal sodalizio criminoso: nel caso dell'associato, infatti, l'immanenza della sua partecipazione al sodalizio anche in tempi successivi alle contestazioni giudiziarie, si trae dalla natura stessa dell'associazione mafiosa che presuppone, normalmente, un'adesione irrevocabile e irrinunciabile, pena specifiche sanzioni contemplate dallo "statuto" stesso del sodalizio.